

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 166

3 maggio 2017

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

**VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE EDUCATIVA  
E SOCIALE SVOLTA DAGLI ORATORI E DAGLI ENTI  
RELIGIOSI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SIMILARI**

Oggetto assembleare n. 4543

## Relazione

Il presente progetto di legge mira a riconoscere e a incentivare con pubbliche risorse la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Proprio tali enti, in moltissimi casi, intervengono a supporto e sostegno della crescita armonica dei minori e delle loro famiglie, prevenendo il disagio adolescenziale e giovanile e facendosi carico di percorsi di accompagnamento verso la risoluzione del disagio stesso.

Negli oratori e nelle strutture similari i ragazzi, i giovani, le famiglie, oltre a intraprendere un cammino di fede, sperimentano il vivere in una dimensione comunitaria e solidale, attraverso attività legate allo svago, allo sport, al teatro; gli oratori sono infatti luoghi di incontro per la comunità, sia in contesti urbani molto grandi (dove tali strutture diventano punto di riferimento e certezza aggregante) sia in territori molto piccoli che non dispongono di altri centri di ritrovo e di socializzazione. Non meno fondamentale il ruolo svolto dalle strutture medesime nell'ambito delle azioni di sostegno alle cosiddette "nuove povertà", rispondendo sempre più spesso ai bisogni di famiglie in crisi non solo economica ma anche morale.

Il ruolo degli oratori e attività similari, all'interno di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, è riconosciuto dalla legge quadro 8 novembre 2000 n. 328 che ha riformato tutto il settore dell'assistenza sociale, la quale ha introdotto, tra i principi generali della riforma, il principio di sussidiarietà che prevede l'attribuzione, da parte dello Stato, della generalità delle funzioni alle autorità funzionalmente e territorialmente più vicine ai cittadini. Tale legge, all'articolo 1 comma 4, prevede che "Gli enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Successivamente, la legge

206/2003 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo” ha ulteriormente rafforzato, sotto il profilo normativo, la volontà del legislatore di dare un giusto e doveroso riconoscimento al ruolo educativo svolto da oratori e attività simili all’interno del sistema dei servizi sociali.

Alcune Regioni come le Marche (LR 3172008), Puglia (LR 17/2016), Liguria (LR 6/2009) e Umbria (LR 11/2015) sono già intervenute con proprie leggi per dare specifica attuazione alla legge 206/2003. Pertanto, si ritiene doveroso che anche l’Emilia-Romagna, attraverso una legge specifica, crei quella certezza nei finanziamenti per realtà come quelle degli oratori e simili che spesso non riescono ad assolvere appieno le loro funzioni per mancanza di risorse adeguate e dedicate.

La presente legge consta di sette articoli.

All’articolo 1 vengono delineate le finalità della legge e viene riconosciuta la funzione educativa, formativa, aggregativa e

sociale svolta dagli oratori o realtà simili.

L’articolo 2 individua nel protocollo d’intesa, tra Regione e Regione Ecclesiastica, nonché tra Regione e rappresentanti di enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, lo strumento volto a definire gli indirizzi e le azioni dirette alla valorizzazione della funzione degli oratori e delle attività simili.

L’articolo 3 prevede la programmazione degli interventi e individua le azioni finanziabili.

L’articolo 4 prevede la possibilità di concedere in comodato d’uso beni mobili e immobili alle parrocchie e agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose.

L’articolo 5 contiene la norma finanziaria.

L’articolo 6 propone la clausola valutativa.

L’articolo 7 prevede l’abrogazione di alcuni commi della LR 14/2008 ai fini del riordino della materia.

**PROGETTO DI LEGGE****Art. 1***Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, in conformità ai principi generali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e ai sensi della legge 206/2003 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), riconosce e incentiva la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale delle attività di oratorio e similari, svolte dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'Intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. Le attività di cui al comma 1 si inseriscono nel sistema integrato dei servizi per le persone di tutte le età e per le comunità e, in particolare, sono finalizzate a perseguire lo sviluppo armonico, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani, delle persone con disabilità e delle famiglie, nonché a prevenire, ridurre ed eliminare il disagio sociale e l'emarginazione individuale e familiare.

**Art. 2***Protocolli di intesa*

1. La Regione Emilia-Romagna, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sottoscrive protocolli d'intesa volti a definire gli indirizzi e le azioni dirette alla valorizzazione delle attività di oratorio o similari con:

a) La Regione Ecclesiastica Emilia-Romagna, in rappresentanza degli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica presenti sul territorio regionale;

b) I rappresentanti regionali degli enti delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato un'Intesa con lo Stato Italiano ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Costituzione.

**Art. 3***Programmazione degli interventi e azioni finanziabili*

1. Le parrocchie, gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e gli enti delle altre confessioni religiose di cui all'art. 1 operanti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, presentano alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, i progetti concernenti le attività di oratorio e similari di cui al comma 3.

2. La Regione valuta i progetti presentati e concede finanziamenti per la loro realizzazione, sulla base di criteri determinati con delibera di Giunta sentita la commissione assembleare competente e tenuto conto degli indirizzi e delle azioni definiti nei protocolli d'intesa di cui all'articolo 2.

3. Sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto uno o più dei seguenti obiettivi:

a) costruzione di nuove strutture, riqualificazione, riadattamento e manutenzione straordinaria di strutture già esistenti, acquisto di arredi, attrezzature e strumenti didattici;

b) creazione di ludoteche, centri ricreativi, sale multimediali nell'ambito dello spettacolo, della musica, delle arti figurative, della cultura, dell'attività sportiva;

c) realizzazione di percorsi di recupero, in collaborazione con le strutture territoriali dei servizi sociali pubblici e del privato sociale, di soggetti a rischio di emarginazione, per il superamento dello stato di isolamento psicologico dei medesimi e per l'inserimento scolastico e lavorativo di persone affette da disabilità o con difficoltà psico-sociali;

d) iniziative di carattere socio-educative, culturali e di aggregazione rivolte alla comunità e alle famiglie;

e) organizzazione di attività laboratoriali e di sostegno allo studio quale contrasto alla dispersione scolastica, con attenzione all'inclusione e all'accoglienza nella comunità locale, anche in rapporto con i servizi territoriali;

f) corsi di formazione per operatori specializzati che possano supportare le attività di oratorio o similari.

**Art. 4***Concessione di beni mobili e immobili*

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione Emilia-Romagna, gli enti locali, nonché le comunità montane, le unioni di comuni e le Aziende sanitarie possono concedere in comodato, ai soggetti che abbiano stipulato protocolli d'intesa di cui all'art. 2, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 5***Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2017-2019, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito della missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 2 "giovani", a valere sulle risorse disponibili nel medesimo programma.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

**Art. 6***Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel valorizzare la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale delle attività di oratorio e similari. A tal fine, la Giunta con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:

a) attuazione degli interventi previsti dall'art. 3 comma 3 e obiettivi raggiunti, anche in ottica formativa ed aggregativa volta al superamento di condizioni di disagio da parte di adolescenti e giovani;

b) ammontare delle risorse e loro ripartizione per il finanziamento dei progetti ammessi a contributo, criteri di selezione dei progetti, beneficiari coinvolti e grado di copertura degli

interventi;

c) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 7

*Abrogazioni*

1. Il comma 3 dell'art. 14 ed il comma 3 dell'art. 43 legge regionale 28 luglio 2008 n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" sono abrogati.

---